

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge, riproduce anzitutto le norme contenute nel decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, nel testo approvato con emendamenti dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1988, dei quali si tiene conto nella presente reiterazione in considerazione degli apporti resi alla normativa.

Il Governo è, a tal riguardo, consapevole dell'auspicio formulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 302 del 1988 circa l'opportunità di contenere il fenomeno della reiterazione entro limiti compatibili con i principi di cui all'articolo 77 della Costituzione.

L'approfondito dibattito svoltosi, sia nell'ambito delle competenti Commissioni permanenti della Camera, durante l'esame in sede referente del ricordato decreto-legge n. 115 del 1988, ed in occasione dell'approvazione in Aula, nonchè presso le competenti Commissioni permanenti del Senato, consente fondatamente di ritenere che la mancata conversione di esso nei termini costituzionali non possa configurarsi quale manifestazione di volontà preclusiva del Parlamento rispetto alle scelte operate dal Governo. Tantochè, nel riprodurre il provvedimento, si è ritenuto di introdurre le modifiche e le aggiunte approvate dalla Camera dei deputati e di espungere gli articoli 8, 9 e 10 del testo originario, sui quali la 5ª Commissione del Senato (Bilancio) aveva espresso parere contrario.

Gli articoli non riprodotti nel nuovo testo del decreto riguardano in particolare i provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del gennaio 1988 (articolo 8), la puntualizzazione della portata degli incentivi finanziari alle imprese colpite dai terremoti dal 1980 al 1986 (articolo 9) e la estensione ad un gruppo di comuni del Nord Italia ed al comune di Castellammare di Stabia dei benefici previsti per i comuni colpiti dall'alluvione nella Valtellina (articolo 10).

Quanto alle modifiche ed alle integrazioni, va tenuto conto che, con l'emendamento all'articolo 1, comma 2, la Camera ha inteso ribadire con maggiore forza che non possono in alcun modo essere intraprese nuove iniziative oltre a quelle in corso di esecuzione ed a quelle incluse nei programmi presentati al CIPE. Inoltre, in relazione alla prevista possibilità di realizzare interventi sostitutivi nell'ambito dei programmi da realizzare, è fissato un termine di sessanta giorni entro il quale le amministrazioni locali, destinatarie degli interventi sostitutivi, devono assumere le deliberazioni di congruenza, a partire dalla data di comunicazione della relativa proposta.

La Camera ha poi integrato l'articolo 7 prevedendo talune facilitazioni per il personale che deve essere inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al fine di consentire l'inserimento nel testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi in favore delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici delle norme del presente testo legislativo, la Camera, con l'articolo 8, ha prorogato al 31 dicembre 1988 il termine per l'emanazione del predetto testo unico.

Oltre alle norme contenute nel testo del decreto-legge n. 115 del 1988 approvato dalla Camera, il presente provvedimento prevede all'articolo 9 interventi urgenti di risanamento sociale, ambientale e culturale, nonchè di sviluppo della città di Reggio Calabria.

L'intervento legislativo urgente si è reso necessario essendo emersa in Parlamento, in occasione della discussione del provvedimento concernente gli interventi straordinari per Palermo e Catania, la situazione di particolare drammaticità in cui versa Reggio Calabria, che è pari, se non addirittura più grave, a quella esistente nei due predetti comuni siciliani.

Sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica hanno, al riguardo, votato un apposito ordine del giorno, inteso ad assumere

idonee iniziative legislative in tempi brevissimi per fronteggiare l'emergenza della gravissima situazione economica, dell'alto tasso di disoccupazione, della disgregazione sociale e di altre gravissime carenze del tessuto sociale della città.

In tale occasione il Governo si è impegnato a provvedere in merito.

Si è quindi prevista la realizzazione di interventi sulla base di un piano che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà formulare, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Calabria, sentiti il sindaco ed il presidente della provincia di Reggio Calabria.

Nel piano saranno previsti sostanzialmente:

gli interventi per il risanamento sociale, ambientale e culturale, ivi compresi quelli per la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero, nonché per il risanamento del patrimonio edilizio dei quartieri «minimi» della città;

gli interventi per l'ammodernamento ed il completamento della rete idrica e fognante della città e per la realizzazione di impianti di disinquinamento della fascia costiera;

gli interventi per la realizzazione delle necessarie opere urbane e infrastrutturali nei comuni di Reggio Calabria, Saline Ionica e Villa San Giovanni, ai fini del riordino dei collegamenti nello stretto di Messina e dell'ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto.

Al finanziamento di tali interventi sono destinati 750 miliardi di lire nel triennio 1988-1990, i quali devono affluire in una apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al Presidente del Consiglio dei ministri.

A tal riguardo è da rilevare che per 300 miliardi di lire si provvede utilizzando l'accantonamento iscritto nel fondo speciale destinato agli interventi organici per la Calabria. Di conseguenza la copertura finanziaria indicata nel disegno di legge atto Camera n. 2052 viene ridotta di pari importo.

Gli interventi sono realizzati dai sindaci dei comuni interessati entro i termini stabiliti nel piano. Nel caso di inerzia o di ritardo gli

interventi sono realizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrendo a strumenti normativi derogatori alle vigenti disposizioni in materia, comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

All'articolo 10 è previsto il rifinanziamento per 210 miliardi nell'anno 1988 dei piani di ricostruzione. A tal riguardo, è da rilevare che tuttora permangono la necessità e l'urgenza di riprendere numerosi lavori connessi ai piani di ricostruzione, attualmente sospesi proprio per la insussistenza dei fondi, attribuibile anche a difetto della programmazione originaria.

In tal modo si evita il prevedibile contenzioso, del quale si ravvisano sussistenti le premesse giuridiche, essendosi le sospensioni protratte al di là dei termini consentiti.

Le disposizioni dell'articolo 10 prevedono il rifinanziamento della legge 23 dicembre 1977, n. 933, che all'articolo 2 autorizzava il limite di impegno trentennale di lire 2,5 miliardi per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai seguenti adempimenti, nell'ordine:

a) reintegro delle somme destinate ai lavori ed utilizzate invece per la revisione dei prezzi;

b) pagamento dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione dei prezzi di lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

c) pagamento dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti già approvati in linea tecnica;

d) pagamento dei maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.

Più precisamente con il comma 1 dell'articolo 10 del decreto si provvede al rifinanziamento delle citate voci di spesa, nello stesso ordine di priorità, utilizzando lo stanziamento indicato al comma 4.

La materia è quella dei piani di ricostruzione, i quali sono strumenti urbanistici particolareggiati adottati a seguito della seconda guerra mondiale al fine di consentire l'ordinata ricostruzione e lo sviluppo economico dei paesi danneggiati e rimangono in vigore sino alla approvazione di piani regolatori generali.

La materia è stata delegata alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica n. 616 del 1977 e con successiva legge 23 dicembre 1977, n. 933, sono state ritenute nella competenza statale le attribuzioni occorrenti per il completamento dei lavori intrapresi prima del detto decentramento e quelli successivamente attribuiti in forza di leggi particolari, come ad esempio la legge n. 80 del 1984 e la legge n. 363 del 1984, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159.

Le finalità della legge 23 dicembre 1977, n. 933, corrispondono, come già detto, alla

necessità di pervenire al compimento delle opere iniziate a tale epoca.

Il comma 2 dell'articolo in esame reca disposizioni per l'aggiornamento economico dei progetti, mutuando le procedure vigenti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 741 del 1981.

Il comma 3 estende ai lavori di completamento considerati le procedure semplificate introdotte per altri piani di ricostruzione dalla legge n. 730 del 1986 e le agevolazioni per la rivalsa dell'IVA già accordata ad interventi consimili.

RELAZIONE TECNICA

1. L'onere aggiuntivo per il personale utilizzato nel 1988, sia convenzionato che distaccato, presso le strutture operative dei delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 1, comma 6) ammonta complessivamente a lire 37.327 milioni per stipendi, indennità, straordinario e oneri riflessi, di cui lire 15.179 milioni per il personale utilizzato dal delegato per gli interventi nel comune di Napoli e lire 22.148 milioni per il personale utilizzato dal delegato per l'area metropolitana di Napoli (Allegato A).

Tutte le spese sopraindicate sono a carico del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che con la legge finanziaria n. 67 del 1988 è stato integrato di lire 1.000 miliardi nel 1989 e di lire 1.500 miliardi nel 1990, in aggiunta alla complessiva somma di lire 11.000 miliardi finora concessa con le precedenti leggi finanziarie. Per l'anno 1988 risultano quote per complessive lire 1.780 miliardi.

Per i componenti i comitati tecnico-amministrativi operanti presso i due delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onere aggiuntivo per le indennità dei singoli partecipanti rientra negli importi di spesa sopraindicati.

2. Il provvedimento reca all'articolo 4 la previsione di un onere di lire 4.800 milioni nel 1988 per prorogare al 30 giugno del medesimo anno l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981 in Campania e Basilicata.

Tale onere fa carico al fondo della protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, integrato di lire 140 miliardi per l'anno 1988 con decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Il suddetto onere di lire 4.800 milioni è stato determinato con riferimento alla spesa media del 1987 (pari a lire 900 milioni mensili), opportunamente contenendola in lire 800 milioni mensili tenuto conto che il numero degli assistiti si è progressivamente ridotto.

Secondo quanto rappresentato dal prefetto di Napoli, al quale vengono accreditati i relativi fondi, la spesa mensile che avrebbe dovuto far carico al predetto fondo della protezione civile per i 2.367 nuclei familiari senza tetto, pari a circa 9.516 persone, in Napoli e provincia (dati di consuntivo al 31 dicembre 1987) ammonta:

per la sistemazione in albergo	milioni	1.500
per le abitazioni requisite e altre strutture abitative occupate	»	350
per un totale mensile di	<u>milioni</u>	<u>1.850</u>

Ciò, ovviamente, in una visione statica della situazione. Peraltro, ove si tenga conto delle operazioni in corso per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco in Napoli, cui sono stati destinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211,

integrato dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e, infine, dall'articolo 17, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'intervento dello Stato può essere limitato al predetto importo di lire 800 milioni mensili per il primo semestre 1988.

3. Il primo periodo del comma 1, nonchè il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge prevedono il trattenimento in servizio del personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli speciali transitori previsti dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, fino all'effettiva immissione nei ruoli medesimi: detta conferma decorre dal 1° gennaio 1988.

La copertura finanziaria per il trattenimento del personale in questione è assicurata dall'articolo 12, comma 5, della citata legge n. 730, che destina allo scopo la somma di 40 miliardi di lire annui.

Per quanto riguarda, poi, il secondo periodo del comma 1, questo prevede un nuovo inquadramento nelle qualifiche funzionali a seguito del superamento di una prova idoneativa (per titoli od esami).

L'onere relativo (previsto in 300 milioni di lire in ragione d'anno) è stato calcolato considerando il trattamento economico annuo lordo, ivi compresa la tredicesima mensilità, spettante alla classe iniziale di ciascun livello.

L'onere è stato, inoltre, calcolato sul presupposto che tutte le unità previste nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, possano mediamente transitare nel livello superiore, tenuto conto che, essendo necessario superare la predetta prova idoneativa, potranno aversi esiti negativi. Va sottolineato, inoltre, che la disciplina prevista dalla legge n. 455 del 1985 trova applicazione solo per i livelli e, quindi, dal totale di n. 238 unità di personale vanno detratte n. 11 unità (personale dell'VIII qualifica nonchè personale dirigente od equiparato).

Per l'eventuale collocamento in livelli anche successivi a quello immediatamente superiore, l'onere complessivo, determinato anche con calcolo dell'indennità integrativa speciale, è stato arrotondato a lire 300 milioni.

Si allega un prospetto riassuntivo del calcolo dell'onere derivante dal predetto eventuale inquadramento (Allegato B).

La relativa copertura è assicurata a carico dell'accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria n. 67 del 1988 destinato al riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accantonamento che, ammontante a lire 17,5 miliardi per l'anno 1988 ed a lire 35,050 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e seguenti, non è stato ancora definitivamente utilizzato dal relativo provvedimento in corso di esame da parte delle Camere, che va quindi emendato.

4. Quanto agli interventi per il risanamento della città di Reggio Calabria, nel provvedimento si autorizza per lo scopo la spesa di miliardi 750 nel triennio 1988-1990.

Trattasi di un fabbisogno connesso al raggiungimento dello specifico obiettivo fisico del risanamento di Reggio Calabria sulla base di un piano di opere relative a settori già individuati nel provvedimento e che saranno puntualizzate dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della regione Calabria, sentito il sindaco della città stessa ed il presidente della provincia di Reggio Calabria, la cui valutazione di massima ha consentito di stimare nel predetto importo di lire 750 miliardi il necessario onere, importo che comunque tende a costituire il limite entro cui dovrà essere formulato il

piano degli interventi e dovranno essere operate le scelte e privilegiate le priorità delle opere da realizzare.

In particolare, è prevista la realizzazione di edifici di abitazione da destinare agli attuali occupanti delle casette rifugio fatiscenti, a suo tempo costruite nei quartieri cosiddetti «minimi» della città. Per la realizzazione di tale programma straordinario e per le relative opere di risanamento ambientale dei quartieri stessi è stata valutata con criteri di larga massima una spesa di circa 300 miliardi di lire.

Per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per la riqualificazione delle reti idriche e fognarie, si è stimata una spesa di 50 miliardi di lire.

Per gli impianti di disinquinamento della fascia costiera, la spesa è stata valutata in circa 50 miliardi di lire.

Per le opere consistenti nella realizzazione di zone di svincolo e di sosta, connesse al riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, con riguardo ai porti di Reggio Calabria, di Saline Ionica e di Villa San Giovanni, è stata valutata una spesa complessiva di 150 miliardi di lire.

Per le opere viarie e di raccordo con l'autostrada, il porto e l'aeroporto, nonché per la realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei, è stata valutata una spesa di 100 miliardi di lire.

Per l'area attrezzata a verde pubblico e per la riqualificazione ambientale della città, è stata valutata una spesa di 20 miliardi di lire.

Per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, è stata valutata una spesa di 30 miliardi di lire circa.

Ulteriori 50 miliardi di lire sono destinati alla realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero (biblioteche, stadio, centri di ricerca, teatri, eccetera).

Gli importi sopraindicati - trattandosi di stime di larga massima - saranno più correttamente puntualizzati nel cennato piano di interventi.

Relativamente alla copertura finanziaria di detta spesa di lire 750 miliardi, si segnala che alla quota di lire 300 miliardi nel triennio 1988-1990 si dovrà provvedere mediante parziale utilizzo dell'accantonamento iscritto nel fondo speciale del conto capitale della legge finanziaria n. 67 per il 1988 destinato al finanziamento del disegno di legge recante interventi a favore della regione Calabria. Pertanto, va corrispondentemente emandato tal ultimo provvedimento, già in corso di esame al Parlamento (atto Camera n. 2052).

5. L'articolo 10 del decreto-legge concerne il rifinanziamento della legge 23 dicembre 1977, n. 933, che riguarda l'attuazione dei piani di ricostruzione dipendenti dai lavori in corso.

La copertura finanziaria proviene dall'accantonamento di spesa operato con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 90 miliardi per il 1987 e di lire 120 miliardi per il 1988. La complessiva somma di lire 210 miliardi è stata, peraltro, già iscritta nello stato di previsione del competente Ministero dei lavori pubblici (capitolo 9309) in virtù del precedente decreto-legge 5 marzo 1988, n. 59, decaduto.

Con le disposizioni del decreto in parola si perviene al completamento dei lavori dipendenti da ventotto piani di ricostruzione e per quanto riguarda la città di Macerata al completamento dei lavori di 1° e 2° lotto e uno stralcio funzionale dei lavori del 3°, 4° e 5° lotto.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fabbisogno di spesa è stato stimato operando sui dati economici dei progetti presentati l'aggiornamento economico con le modalità della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

In termini di cassa può prevedersi per l'anno 1988 una erogazione di circa lire 100.000 milioni, parte a titolo di anticipazione e parte per l'avanzamento dei lavori.

Per gli anni successivi i pagamenti dovranno seguire il solo avanzamento dei lavori ed in relazione ai tempi tecnici di esecuzione possono prevedersi erogazioni in ragione di lire 37,5 miliardi per l'anno 1989 e di lire 15 miliardi per i successivi quattro anni, eccetera. Per gli anni successivi possono stimarsi, sino all'ultimazione, occorrenze di cassa in diminuzione.

Per quanto riguarda la «copertura amministrativa» deve menzionarsi che trattasi di lavori che si eseguono in concessione, utilizzando quindi le strutture tecniche ed amministrative delle società concessionarie, mentre agli uffici statali rimangono affidati i compiti di alta vigilanza e di gestione amministrativa del rapporto.

ALLEGATO A

Dimostrazione dell'onere aggiuntivo (articolo 1, comma 6) per il personale utilizzato, sia convenzionato che distaccato, presso i delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I. - UFFICIO DEL DELEGATO PER GLI INTERVENTI NEL COMUNE DI NAPOLI

a) *Personale assunto a tempo determinato*

UNITÀ	LIVELLO	COSTO UNITARIO (stipendio + indennità 40% + indennità integrativa speciale + 13 ^a mensilità + oneri riflessi)	TOTALE
2	II	28.896.000	57.792.000
11	IV	31.087.000	341.957.000
1	V	32.485.000	32.485.000
27	VI	34.475.000	930.825.000
14	VII	36.894.214	516.519.000
55		34.174.145	1.879.578.000

All'importo di lire 1.879.578.000 va aggiunto l'importo complessivo di lire 966.490.450 per il lavoro straordinario (compresi gli oneri riflessi) per cui il costo complessivo del personale convenzionato ammonta per il 1988 a lire 2.846.068.450, pari ad un costo medio unitario complessivo di lire 51.747.000 circa.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *Personale comandato o distaccato ex articolo 84 della legge n. 219 del 1981*

Il costo complessivo per 455 unità di tale personale (comprensivo degli oneri riflessi) ammonta:

indennità pari al 40 per cento della retribuzione corrisposta dagli enti di provenienza (vedasi prospetto successivo)	L.	3.945.916.000
lavoro straordinario	»	8.387.088.000
	L.	12.333.004.000

pari ad un costo unitario medio complessivo di lire 27.105.503.

II. - UFFICIO DEL DELEGATO PER GLI INTERVENTI NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

a) *Personale assunto a tempo determinato*

UNITÀ	LIVELLO	COSTO UNITARIO (stipendio + indennità integrativa speciale + indennità 40% + 13ª mensilità - lavoro straordinario + oneri riflessi)	TOTALE
2	II	29.662.967	59.325.934
55	IV	42.178.099	2.319.795.445
270	VI	42.429.303	11.455.911.562
61	VII	63.746.142	3.888.514.632
388		45.679.244	17.723.547.573

RIEPILOGO PERSONALE COMANDATO E DISTACCATO
(al 21 giugno 1988)

LIVELLI	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Dirigenti	FL (*)	Pensionati	TOTALI dipendenti
<i>Enti:</i>												
Comune	4	32	61	30	135	2	79	11	-	-	-	354
Stato	-	-	3	2	5	25	4	6	5	2	2	54
Regione	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	6
INAIL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IACP	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3
CASMEZ	-	-	1	2	-	-	1	5	1	-	-	10
ENEL	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CCIAA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Amm.ne provinciale	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	11
PT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ATAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
USL	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	5
ISTAT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ACI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Centrale del latte	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4
												455

(*) Fuori livello.

b) *Personale comandato o distaccato ex articolo 84 della legge n. 219 del 1981*

UNITÀ	LIVELLO	COSTO UNITARIO (indennità 40% + lavoro straordinario + oneri riflessi)	TOTALE
2	III	18.592.145	37.184.291
20	IV	14.885.252	297.705.055
11	V	20.532.357	225.855.932
25	VI	20.406.004	510.150.117
33	VII	31.334.181	1.034.028.046
11	VIII	34.797.288	382.770.178
14	IX	42.144.808	590.027.321
21	Dirigenti	49.853.695	1.046.927.645
137		30.106.923	4.124.648.585

La corresponsione per lavoro straordinario ai dipendenti dell'ufficio tecnico erariale e della ragioneria regionale dello Stato è quantificabile in ulteriori 300 milioni annui.

RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE

A) *Ufficio del delegato per gli interventi nel comune di Napoli:*

- Personale a tempo determinato	L.	2.846.068.450
- Personale comandato o distaccato	»	12.333.004.000
	L.	<u>15.179.072.450</u>

B) *Ufficio del delegato per gli interventi nell'area metropolitana di Napoli:*

- Personale a tempo determinato	L.	17.723.547.573
- Personale comandato o distaccato	»	4.124.648.585
- Personale ufficio tecnico erariale e ragioneria regionale dello Stato	»	300.000.000
	L.	<u>22.148.196.158</u>

TOTALE A + B ... L. 37.327.268.608

ALLEGATO B

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(art. 7, comma 1, seconda parte)

TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALE				TRATTAMENTO ECONOMICO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 455 DEL 1985			
Unità	Livello	Costo unitario + indennità int. speciale + oneri riflessi + 13 ^a mensilità	Totale	Unità	Livello	Costo unitario + indennità int. speciale + oneri riflessi + 13 ^a mensilità	Totale
4	II	19.300.000	77.200.000	4	III	20.700.000	82.800.000
19	III	20.700.000	393.300.000	19	IV	21.800.000	414.200.000
91	IV	21.800.000	1.983.800.000	91	V	23.000.000	2.093.000.000
28	V	23.000.000	660.800.000	28	VI	24.200.000	677.600.000
57	VI	24.200.000	1.379.400.000	57	VII	25.800.000	1.470.600.000
28	VII	25.800.000	722.400.000	28	VIII	27.500.000	770.000.000
			5.216.900.000				5.508.200.000
				Onere aggiuntivo derivante dal- l'applicazione della legge n. 455 del 1985 291.300.000 Arrotondamento ... 300.000.000			

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, e 12 aprile 1988, n. 115, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalle successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il completamento del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, di provvedere al risanamento ambientale della città di Reggio Calabria e di adottare misure connesse ad interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonchè, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri aggiuntivi ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di

Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonchè delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.

Articolo 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche

ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Articolo 5.

1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 31 dicembre 1988.

Articolo 6.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Articolo 7.

1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonchè per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.

Articolo 8.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti alla predetta data per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Articolo 9.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

- a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e dei quartieri «minimi» Cusmano, Marconi, Sbarre, Santa Caterina e Pescatori;
- b) urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificazione delle reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;
- c) ristrutturazione e completamento degli impianti di disinquinamento della fascia costiera;
- d) esecuzione delle opere urbane e infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi a Saline Ionica;
- e) sistemazione dell'asse viario urbano della città di Reggio Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei;
- f) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;
- g) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;
- h) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per il tempo libero.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, formula, d'intesa con il presidente della giunta regionale, il programma relativo agli interventi di cui al comma 1, sentiti il sindaco di Reggio Calabria e il presidente della provincia di Reggio Calabria.

3. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorità indicate nel piano e nei termini stabiliti dal medesimo piano. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione, gli interventi sono realizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'esecuzione, si avvale dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi urgenti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, 280 miliardi nel 1989 e 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono

emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal capo dell'ufficio speciale di cui al comma 3.

5. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'ufficio speciale di riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e lire 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 a carico dei fondi assegnati alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986 approvativa del primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989 del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988.

COSSIGA

DE MITA - GASPARI - FANFANI -
AMATO - FERRI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI